



COMUNE DI CASTELLANZA

STADIO GIOVANNI PROVASI

**Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento
impianto elettrico alla normativa di sicurezza e
prevenzione incendi**

FOGLIO DI CONDIZIONI

Il responsabile del procedimento

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature appears to be 'Elvio Pini'.

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE TECNICA

Il presente capitolato ha per oggetto l'adeguamento dell'impianto elettrico dello stadio comunale Giovanni Provasi sito in via Diaz. Tali lavori sono propedeutici all'acquisizione del certificato di prevenzione incendi.

Di seguito sono riportati i principali lavori che si dovranno eseguire divisi per le due strutture:

- Edificio B2 struttura ove è presente il locale contatore e quadri elettrici;
- Edificio C struttura dedicata a spogliatoi (questi non trattati) e tribuna.

Le opere e gli impianti previsti sono i seguenti:

- installazione di nuove canalizzazione e conduttori elettrici per alimentazione nuovi apparecchi illuminazione;
- installazione nuovi apparecchi di illuminazioni di sicurezza (emergenza);
- installazione nuovi apparecchi di illuminazione ordinaria artificiale delle tribune;
- installazione nuovo quadro elettrico a servizio dei nuovi apparecchi;
- modifica alimentazione e sostituzione interruttore avvanquadro "sede Castellanzese";
- installazione di protezione e spia per pulsante sgancio emergenza.

Le caratteristiche dimensionali e prestazionali previste dal capitolato sono da considerarsi, salvo diversa indicazione dello stesso, come requisiti minimi.

I lavori devono essere completati di tutti gli accessori e dotazioni necessarie per gli allacciamenti alla rete elettrica mediante interruttore magnetotermico e differenziale dedicato esclusivamente all'impianto servoscala.

Art. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA E LAVORI ACCESSORI

L'importo dei lavori ammonta a base d'asta ammonta a € **13.000,00** di cui € 500,00 quale onere per la sicurezza inerente i lavori e le prestazioni di posa in opera in cantiere, non soggetto a ribasso d'asta.

Si precisa che il computo metrico prevede una somma di € 12.108,37, arrotondato a € 12.500,00.

Art. 3 - LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO - CATEGORIE E CLASSIFICHE

Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente d'opere:

		Categoria	Incidenza Opere	Incidenza Manodopera
1	impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	OS 30	100,00%	< 20%

Resta inteso che tutta la documentazione è fornita a puro titolo indicativo, senza che quanto in essa scritto o raccolto possa costituire responsabilità alcuna per l'Amministrazione.

L'Impresa pertanto, nel formulare l'offerta, dovrà procedere alle necessarie verifiche.

Art. 4 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione dell'appalto verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso offerto a corpo, nei limiti del vigente Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'Impresa, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non saranno perfezionati gli atti amministrativi, in conformità alle vigenti disposizioni.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata "a corpo" previa procedura di richiesta di offerta su piattaforma telematica SINTEL, gestita dal soggetto aggregatore ARCA Lombardia, anche in presenza di una sola offerta valida.

- redigere prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all'art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
 - tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza in fase di Esecuzione, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
 - fornire alle eventuali imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 81 del d.lgs. 81/08;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
 informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi.
- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, è compreso e compensato nei prezzi dei lavori a corpo.

Art. 6 – PENALI

1. Qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali, verrà applicata all'Impresa una penale fissata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) complessivo.
2. Qualora il ritardo superi il termine di 20 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto dall'Impresa, l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla immediata risoluzione contrattuale con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la stessa abbia più nulla a pretendere. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori o alla completa sostituzione dei lavori qualora la produzione di stabilimento dei manufatti di altra impresa subentrante avesse caratteristiche dimensionali diverse e inadeguate al completamento mediante lavori parziale di componenti. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Impresa in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
3. Il ritardo dell'ultimazione totale dei lavori, darà luogo all'applicazione delle penali da calcolare sull'importo totale dell'appalto.

ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il prezzo offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta e dell'esecuzione dei lavori, fissata nel bando di gara e, quindi, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisoria ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera (inclusi compensi per trasferta ed il lavoro festivo, ove necessario per esigenze organizzative della ditta) ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le lavorazioni e le opere a perfetta regola d'arte, secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, nonché gli oneri della sicurezza, le spese generali e l'utile d'Impresa.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa aggiudicataria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti e ad una detrazione a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, quantificati dagli Enti creditori.

Il pagamento all'Impresa aggiudicataria delle somme accantonate provvisoriamente non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa aggiudicataria non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 11 - PRIVATIVE E BREVETTI

L'Impresa garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a indennizzare l'Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

ART. 12 - VERIFICA DELLE LAVORAZIONI

L'Amministrazione, tramite la Direzione del contratto, si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente capitolato, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.

Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche, l'Amministrazione può rifiutarli e l'Impresa deve, a sua cura e spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e del Direttore dei Lavori, essere demolite e nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo.

L'Amministrazione e il Direttore del contratto si riservano il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare, in quanto non conformi alle specifiche tecniche del presente Capitolato, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento concorre pro quota alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di Impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.

ART. 13 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

L'esecutore dei lavori, prima dell'aggiudicazione definitiva è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10%.

Per la cauzione definitiva si applica quanto per essa espressamente previsto dall'art. 93 del citato D. Lgs 50/2016.

Castellanza, Giugno 2016.

h:\ufficiotecnico\01 - lavori pubblici\edifici\biblioteca\cpi\foglio di condizioni.docx